

COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO E LA GESTIONE DEL CAMPO DA TENNIS E DEL CAMPO POLIVALENTE BASKET E PALLAVOLO

Approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 15/07/2026

ARTICOLO 1- OGGETTO	3
ARTICOLO 2- MODALITA' DI GESTIONE	3
ARTICOLO 3- RICHIESTA E MODALITÀ DI UTILIZZO IN MODALITA' CONTINUATIVA	3
ARTICOLO 4- RICHIESTA E MODALITÀ DI UTILIZZO OCCASIONALE	4
ARTICOLO 5- REGOLE DI UTILIZZO	4
ARTICOLO 6- RESPONSABILITA'	5
ARTICOLO 7- TARIFFE	5
ARTICOLO 8- ESENZIONI	6
ARTICOLO 9- ORDINE DI PRIORITA'	6
ARTICOLO 10- REGOLE DI COMPORTAMENTO	6
ARTICOLO 11- OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI CONCESSIONARI	7
ARTICOLO 12- CUSTODIA.....	7
ARTICOLO 13- TEMPI DI UTILIZZO	8
ARTICOLO 14- ENTRATA IN VIGORE	8

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità d'uso, di esercizio e la gestione dell'impianto sportivo comprensivo di un campo da tennis e un campo polivalente basket e pallavolo di proprietà comunale ubicato in via Greci, nell'area di pertinenza del Plesso Scolastico "De Rada", di seguito denominato "l'impianto".
2. L'impianto è prioritariamente riservato alle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;
3. L'Amministrazione Comunale dispone dell'impianto di sua proprietà sia in forma diretta che indiretta, ispirandosi ai seguenti principi:
 - attuare una completa e razionale utilizzazione del bene;
 - migliorare la qualità dei servizi all'utenza;
 - assicurare la più ampia fruibilità dell'impianto.

ARTICOLO 2 - MODALITA' DI GESTIONE

1. L'impianto sportivo oggetto del presente Regolamento è gestito dal Comune in economia e il Comune può provvedervi:
 - a) direttamente con mezzi e personale proprio;
 - b) in forma indiretta con le modalità stabilite dalla legge e dalla normativa che disciplina l'acquisizione di beni e servizi.
2. L'onere di riscossione delle tariffe resta sempre a carico del Comune.
3. L'ufficio patrimonio e l'ufficio ragioneria provvederanno congiuntamente al monitoraggio annuale dei costi di gestione dell'impianto e delle entrate tariffarie nonché alla verifica degli equilibri tra costi e ricavi.

ARTICOLO 3 - RICHIESTA E MODALITÀ DI UTILIZZO IN MODALITA' CONTINUATIVA

1. L'uso dell'impianto può avvenire per singola data o in modo continuativo ed è subordinato al versamento anticipato del corrispettivo.
2. L'utilizzo in modalità continuativa è riservato a enti, associazioni e società sportive.
3. In caso di utilizzo in modo continuativo è necessaria l'autorizzazione, che avviene attraverso apposito provvedimento del Responsabile del Settore Gestione del Patrimonio, previo rilascio di garanzia fideiussoria o deposito cauzionale.
4. I soggetti interessati devono far richiesta entro il 31 luglio di ogni anno, inviandola all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.casalvecchiodipuglia.fg.it, o presentando a mano presso l'ufficio protocollo utilizzando apposito modulo ed allegando:
 - copia del documento di riconoscimento del richiedente;
 - atto costitutivo/statuto della società/ente/associazione;
 - copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 6, comma 1, in corso di validità;
 - eventuale ulteriore documentazione richiesta.

5. La richiesta dovrà essere firmata dal Presidente/Legale Rappresentante della società/ente/associazione che si assume la responsabilità dell'utilizzo dell'impianto.
6. Le richieste pervenute successivamente a tale data, dovranno in ogni caso essere presentate almeno 30 giorni prima della data di inizio delle attività e saranno soddisfatte nei limiti delle disponibilità residue rispetto alle richieste pervenute entro il termine di cui al comma 4.
7. L'autorizzazione potrà essere rilasciata previo nulla-osta da parte dell'Istituto scolastico, ove necessario, e versamento della tariffa ai sensi del successivo articolo 7 del presente regolamento.
8. L'assegnazione dell'impianto e i relativi orari di distribuzione verranno definiti dal Responsabile del Settore Gestione del Patrimonio, previa conferenza di servizi tra i soggetti richiedenti.
9. L'autorizzazione potrà essere revocata dal Responsabile del Settore Gestione del Patrimonio, in tal caso la revoca dell'autorizzazione deve essere motivata e notificata al richiedente.
In particolare si provvederà alla revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) morosità nel pagamento delle tariffe;
 - b) mancato rispetto della normativa prevista dal presente regolamento;
 - c) danni intenzionali alle strutture concesse o derivanti da negligenza;
 - d) motivi di pubblico interesse.
10. In caso di revoca dell'autorizzazione il richiedente non ha diritto ad alcun indennizzo o rimborso spese, fatta salva la restituzione proporzionalmente al periodo di mancato utilizzo dell'impianto, della somma eventualmente già versata, e fermo restando l'obbligo del richiedente al risarcimento di eventuali danni comunque contestati.

ARTICOLO 4 - RICHIESTA E MODALITÀ DI UTILIZZO OCCASIONALE

1. L'utilizzo occasionale è consentito ad enti, associazioni, società sportive e cittadini singoli;
2. La richiesta per l'uso occasionale dell'impianto sportivo viene effettuata attraverso apposita applicazione oppure compilando il modello che sarà messo a disposizione dall'ufficio competente.
3. L'utilizzo occasionale sarà consentito nel rispetto delle autorizzazioni annuali all'uso dell'impianto già concesse dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 5 - REGOLE DI UTILIZZO

1. L'impianto deve essere utilizzato nel pieno rispetto del presente Regolamento, delle disposizioni impartite dai competenti uffici comunali e delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza. In particolare:
 - a) ogni ente, società, associazione o gruppo fruitore è tenuto a comunicare i nominativi dei responsabili dell'attività sportiva e il numero dei partecipanti;
 - b) l'utilizzatore è tenuto ad impiegare la struttura concessa per le attività dichiarate in sede di domanda e a non sub-concedere l'uso, anche parziale, a chiunque ed a qualsiasi titolo, pena la revoca immediata dell'autorizzazione;

- c) l'utilizzatore è tenuto a segnalare all'Amministrazione Comunale eventuali danni che dovesse riscontrare al momento dell'ingresso nell'impianto o che si verificassero nel corso del proprio orario di utilizzo;
- d) l'utilizzatore dovrà, a propria cura e spese e nel più breve tempo possibile, provvedere alla riparazione dei danni eventualmente provocati, concordando tempi e modalità di esecuzione con il Responsabile del Settore competente. In caso di inadempienza le riparazioni verranno eseguite direttamente dal Comune con oneri a carico dell'utilizzatore;
- e) utilizzatore si impegna a restituire alla propria funzionalità l'impianto al termine del proprio turno orario. È vietato installare attrezzi ed impianti che possono ridurre la disponibilità della struttura; l'impiego e/o il deposito di particolari attrezzature o materiali negli impianti concessi in uso dovrà essere concordato preventivamente con l'Amministrazione Comunale e con l'Istituzione scolastica;
- a) è fatto divieto di esercitare pratiche sportive che, per le loro caratteristiche, possano arrecare danno alle attrezzature ed all'immobile;
- b) ai soggetti autorizzati all'utilizzo è fatto divieto di utilizzo dei locali concessi per convivi e per vendita di alimenti;
- c) le emissioni sonore sono ammesse entro i limiti consentiti dal piano acustico comunale; nel caso in cui durante lo svolgimento delle attività siano superati i limiti consentiti, la concessione sarà revocata;
- d) l'utilizzatore deve garantire che gli utenti utilizzino scarpe idonee a preservare l'integrità della superficie del campo utilizzato (tennis, basket/volley);
- e) è fatto obbligo, alla fine del turno di utilizzo, garantire il mantenimento di condizioni di igiene e pulizia dell'impianto;
- f) è fatto obbligo di rispettare gli orari concordati;
- g) il mancato rispetto del presente articolo determinerà la revoca della concessione;
- h) dovrà essere garantito il rispetto di tutte le normative sanitarie al momento vigenti;
- i) l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli a campione circa il rispetto delle disposizioni regolamentari.

ARTICOLO 6 - RESPONSABILITA'

1. Il soggetto richiedente si assume ogni qualsivoglia responsabilità civile (verso terzi e verso l'Amministrazione) e patrimoniale per eventuali danni che possano derivare a persone o cose per l'utilizzo dell'impianto, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità.
2. Resta ferma la eventuale responsabilità dell'Ente in caso di danni causati da carenze imputabili ad interventi di manutenzione o di carattere strutturale di competenza dell'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - TARIFFE

1. L'uso dell'impianto rientra tra i servizi a domanda individuale e pertanto le tariffe per la fruizione dello stesso vengono determinate annualmente dall'organo politico competente, in conformità alle norme vigenti, tenuto conto dei costi di gestione (energia elettrica, acqua, pulizia) e di manutenzione ordinaria dell'impianto.

2. Qualora la struttura non venga restituita nello stato in cui è stata consegnata agli utilizzatori, le spese per il ripristino e la pulizia dei luoghi saranno ad essi addebitate.

ARTICOLO 8 - ESENZIONI

1. Sono esenti:
 - a) le iniziative organizzate dagli Istituti Scolastici;
 - b) le società sportive affiliate alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili);
 - c) le attività a scopo di beneficenza.
2. In linea con il principio di sussidiarietà orizzontale garantito dall'articolo 118 della Carta costituzionale, la Giunta si riserva la facoltà di concedere l'uso dell'impianto a titolo gratuito quale forma di contributo, per iniziative o manifestazioni organizzate direttamente o con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, valutando la particolare rilevanza sportiva, sociale, culturale, educativa per il territorio sulla base dei progetti presentati autonomamente o previo avviso diramato dall'Amministrazione, contenente i criteri di comparazione delle istanze.

ARTICOLO 9 - ORDINE DI PRIORITA'

1. Le autorizzazioni per l'uso dell'impianto sportivo sono rilasciate ai seguenti soggetti in ordine di priorità:
 - a) scuole di ogni ordine e grado, per le attività extrascolastiche;
 - b) soggetti (enti, associazioni, società sportive) che svolgano attività per disabili;
 - c) soggetti e squadre appartenenti a società sportive partecipanti ad un campionato nazionale, regionale e provinciale, organizzato da una federazione sportiva nazionale, a livello agonistico, con preferenza delle squadre con sede nel Comune;
 - d) corsi di avviamento allo sport per ragazzi e ragazze sotto i 14 anni, con preferenza dei corsi organizzati da società/enti/associazioni aventi sede nel Comune;
 - e) attività sportive di tipo non agonistico per adulti, con preferenza delle attività organizzate da società/enti/associazioni aventi sede nel Comune;
 - f) attività sportive e/o culturali anche aventi finalità di lucro, con preferenza delle attività organizzate da società/enti/associazioni aventi sede nel Comune.
2. Per l'esercizio del diritto di preferenza, gli organismi promotori di cui al precedente comma 1 devono far pervenire apposita richiesta almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio del campionato.

ARTICOLO 10 - REGOLE DI COMPORTAMENTO

1. Gli utenti dell'impianto sportivo sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi e ad indossare indumenti, tenute e calzature prescritte. In particolare, al fine di

preservare la caratteristica dell'impianto, tutti coloro che accedono ai campi devono avere scarpe idonee.

2. L'ingresso ai campi di gioco durante lo svolgimento di manifestazioni sportive è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti ed alle autorità preposte al controllo.
3. È vietato introdurre nell'impianto automezzi, motocicli, biciclette e qualsiasi altro veicolo. È fatto altresì obbligo a tutti coloro che accedono all'impianto di non recare danni, di non sporcare e non lasciare rifiuti.
4. Il personale addetto all'impianto, sia esso comunale o gestore, ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o dell'attività che si svolge, avvalendosi dell'ausilio delle forze dell'ordine, nel caso di necessità inerente alla sicurezza.
5. Le società sportive fruitrici con uso continuativo possono depositare attrezzi o materiale sportivo idoneo per lo svolgimento dell'attività stessa previa individuazione di idoneo spazio e relativa autorizzazione.
6. L'Ente o il Gestore non potrà essere chiamato a rispondere per sottrazione, danni o altri inconvenienti che l'inottemperanza a detto obbligo possa comunque avere determinato.
7. In ogni caso l'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica attività sportiva e dei loro accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune e dei suoi obbligati.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI CONCESSIONARI

1. Ciascun concessionario, ivi compreso il legale rappresentante della Società concessionaria, è personalmente responsabile verso il Comune di ogni danno derivante agli impianti sportivi e agli immobili comunali da qualsiasi azione o omissione dolosa o semplicemente colposa.
2. Inoltre, nel corso delle manifestazioni organizzate dai concessionari, questi ultimi hanno l'onere pieno ed incondizionato di ogni responsabilità civile verso chiunque, ivi compreso gli spettatori.
3. Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o a cose in seguito ad incidenti durante gli allenamenti, gare e manifestazioni o altri usi in genere.
4. Il legale rappresentante dell'Associazione o Società Sportiva non deve avere condanne o provvedimenti giudiziari restrittivi (reati contro il patrimonio o la persona) passati in giudicato.

ARTICOLO 12 - CUSTODIA

1. Il soggetto al quale è affidata la custodia dell'impianto provvede a:
 - a) custodire la proprietà comunale impedendo manomissioni o danneggiamenti ai manufatti, materiali, attrezzi ed arredi di proprietà del Comune e descritti in apposito inventario;

- b) impedire l'accesso al campo a chiunque non appartenga all'Amministrazione Comunale ovvero a chi non sia legittimato ai sensi dell'art. 3, comma 3 e dell'art. 4, comma 2 del presente regolamento e provveduto al pagamento delle tariffe d'uso vigenti;
- c) assicurarsi dell'avvenuta pulizia dell'impianto dopo ogni utilizzo;
- d) espletare ogni altra mansione inerente all'accurata custodia o manutenzione dell'impianto, assegnata dall'Amministrazione nel provvedimento di affidamento della gestione;
- e) comunicare al responsabile del servizio ogni fatto inerente alla manutenzione, alla conservazione ed alla sicurezza degli impianti.

ARTICOLO 13 - TEMPI DI UTILIZZO

1. Il tempo minimo di utilizzo è indicato in un'ora. Eventuali usi per un tempo inferiore sono soggetti al pagamento dell'intera tariffa oraria. Il tempo minimo di utilizzo deve intendersi l'uso effettivo del campo di gioco.

ARTICOLO 14 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento verrà pubblicato all'Albo on line per 15 giorni. Le norme contenute nello stesso Regolamento entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo del Comune per 15 giorni consecutivi.
2. Per quanto non contemplato nel presente regolamento e quanto sia ritenuto utile al migliore funzionamento dell'impianto, l'Amministrazione può emanare norme attuative non in contrasto con il regolamento stesso, e con le norme vigenti in materia.